

1

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

~~ORIGINALE~~ COPIA

Deliberazione n. 45

del 19.12.2001

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza.....straordinaria di1^.....convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per gli interventi ed i servizi sociali

L'anno duemilauno addì...diciannove...del mese di ...dicembre...

alle ore ..19,00.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Sindaco Luigi Parisella		16 Meschino Massimo	
1 Izzi Riccardo		17 Biasillo Lucio	
2 De Meo Salvatore		18 Conte Paolo	A
3 Capasso Vincenzo		19 Orticello Onorato	
4 Corina Andrea		20 De Santis Onorato	A
5 Rega Pasqualino		21 Cataldi Vincenzo	
6 Pietricola Vincenzo	A	22 Di Manno Bruno	
7 Matteoli Luigi	A	23 Di Fazio Massimo	
8 Ciccarelli Antonio		24 Fiore Giorgio	
9 Di Manno Onorato		25 Zenobio Stefano	
10 Parisella Piero		26 di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	
11 Bortone Xenio		27 Di Manno Giulio Cesare	
12 Azzarà Giuseppe		28 Cima Maurizio Vincenzo	
13 Di Fazio Nicola Orlando		29 Di Biasio Luigi	
14 Refini Fabio		30 Mazzarrino Onorato	
15 Spagnardi Claudio			

Sono presenti n. 26 Consiglieri + il Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Ufficio Ragioneria

Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

VISTO per l'impegno

Fondi li

IL RAGIONIERE

**il responsabile di
di Ragioneria**

**il responsabile
del servizio**

IL PRESIDENTE
F.to dott. Riccardo Izzi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to avv. Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Angelo Di Fazio

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale per il giorno
giorno -5 GEN. 2002

21 DIC. 2001


e vi resterà fino al

Dalla Residenza Municipale, addi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Angelo Di Fazio.....

Pubblicazione iniziata il 21 DIC. 2001
IL MESSO COMUNALE



REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

Seduta del
Verbale N.
Latina, li

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Angelo Di Fazio

II CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si deve procedere alla approvazione del REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, la cui proposta, allegata, è parte integrante del presente atto;

Sentita la relazione dell' Assessore ai Servizi Sociali che partecipa il Consiglio della necessità di dotare la Ripartizione Servizi Sociali dell' indispensabile strumento amministrativo, il Regolamento, al fine di consentire una corretta programmazione ed una conseguente adeguata erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte dell'Ente;

Atteso che la proposta di REGOLAMENTO è stata elaborata e predisposta dall'Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l'Assessore competente e la cui adozione definitiva si rende tanto più urgente in relazione al profondo rinnovamento normativo intercorso negli ultimi tempi in materia di servizi sociali, in modo particolare i criteri stabiliti dal D.Lgs 109/98 e successive integrazioni per uniformare a livello nazionale i livelli reddituali e contributivi per l'accesso alle prestazioni sociali;

- che peraltro le competenze istituzionali in materia di Servizi Sociali sono aumentate e si sono diversificate notevolmente nel settore in esame in seguito all'approvazione del D.Lgs n.112/98;
- che, nella attuale trasformazione ed organizzazione dei rapporti tra il Comune e l'utenza specifica, l'accesso alle prestazioni sociali deve essere regolato tenendo conto, da un lato delle reali ed oggettive esigenze socio-economiche dei richiedenti, mentre, d'altra parte, si deve subordinare l'accesso al pagamento di quote integrative rapportate, per l'appunto, ai valori degli Indicatori della Situazione Economica, così come previsti dalla normativa sopracitata ;

Valutato che la proposta di Regolamento tiene conto di ogni intervento e servizio che la Ripartizione Servizi Sociali intende erogare;

-che, nella elaborazione formale dell'atto si è tenuto conto e ci si è basati sull'intero corpus normativo che regola attualmente la complessa materia, le quali norme sono state tutte riportate in premessa del Regolamento;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, dover procedere alla approvazione del Regolamento de Servizi Sociali;

Con la seguente votazione :

- presenti : 27 ;
- favorevoli : 21 ;
- contrari : 6 (Cataldi, Di Biasio, Di Fazio Massimo, Di Manno Bruno, Di Sarra Fabrizio, Orticello Onorato)

- che l'intero gruppo dei Consiglieri che ha votato contro ha evidenziato che le motivazioni devono intendersi riferibili anche ai successivi regolamenti e dichiara che il voto contrario viene espresso, nonostante il buon lavoro fatto nelle Commissioni, poiché la maggioranza non ha accolto gli emendamenti proposti dalla minoranza allo Statuto;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento degli interventi e Servizi Sociali , allegato e parte integrante del presente atto, quale strumento fondamentale che stabilisce e regola la tipologia e le modalità per l'accesso dei cittadini alle prestazioni sociali erogate da questa Amministrazione;

Di dare mandato alla giunta municipale, all'Assessorato ai Servizi Sociali e al dirigente della ripartizione, di ogni successivo atto di pubblicazione e diffusione necessario a portare alla conoscenza della città il Regolamento;

Di autorizzare l'Ufficio competente ad inserire il Regolamento nella raccolta comunale dei regolamenti ai sensi dello Statuto dell'Ente;

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO dei SERVIZI
e PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

*Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale
N°000 del 00/00/2001*

Indice:

Capo I: Disciplina generale degli interventi.

- Art.1** *Oggetto del Regolamento*
Art.2 *Destinatari degli interventi*
Art.3 *Funzioni del Servizio Sociale e modo di accesso*

Capo II: Assistenza economica.

- Art.4** *Contributi, di tipo economico, a carattere straordinario e continuativo*
Art.5 *Contributi temporanei su progetto dell'Ufficio Servizi Sociali*
Art.6 *Interventi di recupero sociale e reinserimento lavorativo*
Art.7 *Contributi per specifiche esigenze*
Art.8 *Contributo per il soddisfacimento delle esigenze abitative*
Art.9 *Modo di calcolo e d'erogazione*
Art.10 *Motivi di sospensione degli interventi ed esclusione dal contributo*

Capo III: Servizi Residenziali, Semiresidenziali, Servizi climatici e terapeutici.

- Art.11** *Servizi Residenziali,*
Art.12 *Servizi Semiresidenziali,*
Art.13 *Servizi climatici e terapeutici.*

Capo IV: Assistenza domiciliare per anziani e disabili gravi, Assistenza scolastica ai portatori di handicap, Centro Diurno per disabili, Criteri per l'accesso, Partecipazione alla spesa a carico dell'utente.

- Art.14** *Assistenza domiciliare per anziani e disabili gravi.*
Art.15 *Assistenza scolastica a portatori di handicap*
Art.16 *Centri diurni di socializzazione per disabili*

Capo V: Trasporto Emodializzati, Contributi ex Enaoli – (orfani dei lavoratori), Telesoccorso – Telecontrollo, Assistenza ai Minori nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dal Padre

- Art. 17** *Emodializzati*
Art. 18 *Contributi ex Enaoli – (orfani dei lavoratori)*
Art. 19 *Telesoccorso – Telecontrollo*
Art. 20 *Assistenza ai Minori nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dal Padre*

CAPO VI:

Funzioni di controllo, verifica, accoglimento di ricorsi e trasparenza amministrativa degli interventi sociali

- Art. 21** *Ricorsi*
Art. 22 *Esito del ricorso*
Art. 23 *Finanziamento degli interventi*
Art. 24 *Norme generali di salvaguardia*
Art. 25 *Limiti di spesa del Bilancio*
Art. 26 *Rispetto delle norme vigenti*
Art. 27 *Pubblicità del Regolamento*
Art. 28 *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO dei SERVIZI e PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Nella stesura del presente regolamento si è fatto riferimento all'Art. 38 della Costituzione ed in particolare al 1° comma: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.

Inoltre della normativa in materia, Statale e Regionale, nella fattispecie:

- **del D.P.R. 616/77 Capo III**, che con gli Artt. 22, 23 24, 25 attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione dei servizi assistenziali e beneficenza;
- **D. Lgs n. 267/2000** *“Funzioni e compiti amministrativi degli Enti locali”*
- **della Legge n. 104/92** *“Legge quadro a favore dell'handicap”*;
- **della Legge n. 59/97** – *“ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni.....Capo I”*;
- **del D. Lgs. n. 112 del 31.3.98 titolo IV capo II, art. 132, comma 2:** *“Trasferimento agli Enti Locali delle funzioni e compiti relativi alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza”*;
- **della Legge Regionale 38/96:** *“Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio”*;
- **della Legge Regionale n. 34 del 25/11/1999** *“Programmazione degli interventi a sostegno dei nuclei familiari”*;
- **della Legge Regionale n. 41/93** *“Residenze Sanitarie Assistenziali e Regolamento regionale 06/09/94 n. 1”*;
- **del Piano Socio assistenziale Regionale 1998/2001- Delib. Cons. Regionale, n.591 del 1/12/1999;**
- **della Legge n. 149/2001** *“Modifiche alla legge 184/83”, recante “ Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori “, nonché del titolo VIII del libro primo del codice civile;*
- **del D. Leg. vo n. 286/98,** *“Norme sull'immigrazione degli stranieri in Italia”*;

- **del D. Lg. n. 109 del 31/03/98:** *“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 Dicembre, n. 448”;*
- **del D. Lg. n. 130 del 03 Maggio 2000** *“Modifiche e integrazioni del D. Lgs. 109/98”;*
- **del D.P.C.M. n. 221 del 7 Maggio 1999** *“Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti d’applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”.*
- **dello Statuto del Comune di Fondi;**

**Le Prestazioni economiche ed assistenziali,
disciplinate dal presente regolamento, sono individuate in:**

1. interventi d'assistenza economica finalizzati a sostenere quei cittadini che, privi di reddito o con reddito, verificato, al di sotto del minimo vitale consentito, non riescono a soddisfare i bisogni primari;
2. interventi d'assistenza sociale che hanno come finalità il compito di prevenire lo stato d'emarginazione sociale, perseguendo il principio dell'autonomia, della responsabilizzazione, della integrazione sociale e la deistituzionalizzazione di cittadini in stato di bisogno;
3. interventi rivolti a Soggetti, di cui all'Art. 2 Comma 3 della Legge n. 328 del 08.11.2000, (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali*) in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico e psichico.
Soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
Questi ultimi accedono prioritariamente ai servizi, alle prestazioni o ai sistemi integrati d'interventi e servizi sociali.
Quanto sopra riconoscendo il valore fondamentale ed il ruolo peculiare della famiglia nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, valorizzando peraltro la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie.
4. interventi di natura socio assistenziale, a sostegno della qualità della vita, rivolte verso le categorie di cittadini più deboli e svantaggiati, anziani, minori, disabili, emarginati, attivati nel rispetto delle Leggi Nazionali e Regionali e secondo le indicazioni, le direttive normative e di politica sociale.

CAPO I:

Disciplina generale degli interventi

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale e dello Statuto dell'Ente, gli interventi di natura socio – assistenziale ed economica, nonché la fornitura di servizi a favore dei cittadini del Comune di Fondi.

Disciplina inoltre le modalità di partecipazione alla spesa degli interventi e delle prestazioni attuate dal Comune di Fondi, a favore di persone anziane, disabili, disagiati e che, comunque, vengano a trovarsi in una condizione anche temporanea di bisogno.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Art. 4 Legge Regionale 9 settembre 1996 n. 38

Possono accedere agli interventi socio-assistenziali, di cui al presente regolamento, coloro i quali sono:

- Cittadini italiani, residenti del Comune di Fondi;
- Cittadini stranieri provenienti da paesi appartenenti all'U.E., in regola con la normativa vigente;
- Cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'U.E, in regola con la normativa vigente.
- Apolidi temporaneamente presenti nel territorio del comune, senza distinzioni di carattere politico, religioso, ideologico, economico e sociale, allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l'intervento da parte dei corrispondenti servizi della Regione o dello stato d'appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.

Fermo restando le caratteristiche su dette sono destinatari degli interventi assistenziali tutti coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di disagio socio-familiare:

- **Anziani bisognosi d'assistenza domiciliare**, malati o non autosufficienti che vivono soli o in un contesto familiare che non può offrire loro un sia pur limitato sostegno;
- **Disabili gravi**, viventi in un contesto familiare non in grado di offrire adeguato sostegno morale ed economico;

- **Disabili ed anziani** che, pur in presenza di sufficienti risorse economiche e del sostegno familiare, presentino altre particolari situazioni che richiedano il coinvolgimento e l'intervento dei servizi domiciliari;
- **Disabili e disagiati psichici adulti** che necessitano d'attività di recupero, sostegno, socializzazione ed aggregazione, ospitalità temporanea;
- **Pazienti emo-dializzati** che necessitano di trasporto quotidiano presso Centri Ospedalieri;
- **Soggetti in età evolutiva a rischio** d'emarginazione e disadattamento sociale.
- **Tossicodipendenti (e loro famiglie)** in condizione di grave disagio sociale che intendano intraprendere adeguati percorsi di recupero e di riabilitazione;
- **Famiglie affidatarie** che necessitano di misure di sostegno socio – economico;
- **Ex detenuti e loro famiglie** che necessitano d'interventi di sostegno socio-economico e di reinserimento sociale;
- **Immigrati extra comunitari e loro nuclei familiari a rischio** d'emarginazione ed isolamento socio – culturale ed economico;
- **Orfani, figli di lavoratori (EX Enaoli);**
- **Famiglie indigenti;**
- **Disagiati Psicosociali;**
- **Emigrati rimpatriati definitivamente in Italia** (per i quali si fa riferimento alla L.R. n. 68/91 e relativo regolamento d'attuazione).

Art. 3

Funzioni del Servizio Sociale e modo d'accesso

Per accedere ai servizi, previsti nel presente regolamento, il richiedente dovrà compilare l'apposito modello di domanda disponibile presso i Servizi Sociali, composto dalle seguenti parti:

- Dichiarazioni e autocertificazioni ai sensi degli art. 47 –TU n. 445/2000;
- Dichiarazione sostitutiva unica;
- Autorizzazione al trattamento dei dati, nel rispetto della legge 31.12. 1996, n. 675;
- Domanda per l'accesso all'intervento;
- Documenti integrativi a richiesta del Servizio Sociale;

- Documentazione sanitari e clinica, rilasciata dalle competenti istituzioni;
- Ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di disagio.

Per tutte le prestazioni sociali erogate dal Comune di Fondi l'Ufficio Servizi Sociali, nel redigere l'istruttoria della pratica, terrà conto, al fine della determinazione del reddito, dell'indicatore ISEE, che dovrà essere determinato in collaborazione con l'Ufficio INPS. (*lettera "B"* Criteri per la determinazione del patrimonio – *lettera "C"* Determinazione del nucleo familiare)

Detto indice sarà calcolato sulla base dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione sostitutiva, sottoscritti dai richiedenti, attestante le condizioni economiche del nucleo familiare.

Nella valutazione delle richieste d'assistenza economica si terrà conto anche del "**Minimo Vitale**" disciplinato alla *lettera "A"* del presente articolo.

Al momento del ricevimento della richiesta di prestazione o d'assistenza da parte del Cittadino, l'Ufficio Servizi Sociali, provvederà all'apertura di un'apposita **cartella sociale individuale** che dovrà contenere tutti gli atti inerenti.

I dati dichiarati dal Cittadino, attestante la situazione reddituale e patrimoniale, saranno soggetti a controlli periodici, attivati dal responsabile del procedimento.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze e con le sedi INPS.

Periodicamente, inoltre, saranno svolti controlli incrociati con gli Uffici del Collocamento, le A.S.L., l'Ufficio Anagrafe, la Polizia, i Carabinieri, i datori di lavoro, gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari, la Prefettura, la Questura.

Nel redigere il **progetto d'intervento**, elaborato al termine dell'istruttoria dall'Ufficio Servizi Sociali, il responsabile del procedimento, secondo il tipo di prestazione, potrà avvalersi di altre figure professionali dei servizi territoriali quali psicologi, sociologi, pedagogisti, medici, o d'organismi di volontariato locale.

Nel **progetto d'intervento** dovranno essere indicati:

- la motivazione dell'assistenza ovvero la proposta di diniego;
- gli obiettivi;
- il tipo d'intervento e l'entità;
- la decorrenza;
- la durata;
- la normativa e i provvedimenti di riferimento.

Al termine dell'istruttoria, e solo nel caso l'istanza sia dichiarata meritevole d'accoglimento, il **progetto d'intervento** con i relativi allegati, nonché la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, sarà trasmessa al Dirigente della Ripartizione che dovrà adottare il provvedimento entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento.

La **cartella sociale individuale**, comprensiva del **progetto d'intervento** e di tutti gli atti istruttori, sarà custodita nell'Ufficio dei Servizi Sociali che avranno cura della riservatezza dei dati e dell'eventuale aggiornamento.

La **cartella sociale individuale**, comprensiva del **progetto d'intervento** e di tutti gli atti istruttori, sarà custodita nell'Ufficio dei Servizi Sociali che avranno cura della riservatezza dei dati e dell'eventuale aggiornamento.

Inoltre l'Ufficio Servizi Sociali potrà avvalersi di qualsiasi strumento informatico, ritenuto idoneo, valido per la realizzazione di una banca dati onde permettere un rapido monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi percettori.

L'Ufficio Servizi Sociali nell'organizzazione e nell'attivazione degli interventi potrà avvalersi della collaborazione eventuale di tutti i servizi territoriali, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni di "privato sociale" ed ONLUS.

Per entrambe le organizzazioni si potranno prevedere forme di contribuzione e finanziamento per progetti d'intervento valutati idonei dall'Amministrazione Comunale, che vedano coinvolte categorie di cittadini in stato di disagio sociale.

LETTERA "A" - Modalità di determinazione del minimo vitale

Le modalità per la determinazione del minimo vitale sono le seguenti:
(Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo, e il suo nucleo familiare, non dispongono delle risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano).

- Soggetti il cui reddito corrisponde alla media della pensione minima INPS, aggiornato annualmente in base agli aumenti pensionistici. Detto parametro, pari a £. 720.000 mensili, si applica al primo beneficiario e/o componente il nucleo familiare;
- Detto importo può essere aumentato fino ad un massimo di £. 1.100.000 in presenza del coniuge;
- Detto importo può essere aumentato fino ad un massimo di £. 150.000 per il primo e secondo minore, di £. 100.000 per gli altri minori e/o adulti;
- Ai predetti limiti di reddito possono essere decurtati il costo dell'affitto/mutuo/ di pensione o struttura analoga, se detto costo ha un'incidenza del 30% per le persone sole o in coppia senza discendenti e per le persone sole con invalidità superiore al 74% prive di discendenti.

LETTERA "B" - Criteri per la determinazione del patrimonio

Il patrimonio s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone o nuclei familiari richiedenti, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, sommato al patrimonio mobiliare costituito dalle ricchezze a qualsiasi titolo possedute e al patrimonio immobiliare (case e terreni).

Nel calcolo del patrimonio si tiene conto d'altra entrata, a qualsiasi titolo, percepita:

- Assistenze economiche;
- Indennità di frequenza per minori;
- Indennità d'accompagnamento;

- La pensione d'inabilità, di cui alla legge n.118/1971, come modificata dalla Legge n.508/89, dal D. Lgs. n. 509/88 e dalla Legge n.407/90.

E' inoltre conteggiata nel reddito:

- La pensione per ciechi civili e sordomuti di cui alla legge 407/90.

Per la definizione della situazione economica si farà riferimento al D.L. 31 marzo 1999, n. 109, modificato dal D.L. 3/5/2000 n.130 e DPCM n.221/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

La situazione economica e patrimoniale dev'essere autodichiarata nel Modello di **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**.

<p><i>LETTERA "C" - Determinazione del nucleo familiare</i></p>
--

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali, riconosciuti e adottivi, dagli affiliati loro conviventi e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.

Solo ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare.

Ai fini assistenziali la non iscrizione anagrafica in nucleo familiare, non è la sola valida prova di far parte o meno di un nucleo familiare; per questo nei casi anomali, spetta all'Ufficio Servizi Sociali, ane in collaborazione con l a Polizia municipale e altre forze dell'ordine, la valutazione e definizione del nucleo familiare.

CAPO II:

Assistenza economica

Può essere concessa mediante:

- **CONTRIBUTI, DI TIPO ECONOMICO, A CARATTERE STRAORDINARIO CONTINUATO;**
- **CONTRIBUTI TEMPORANEI SU PROGETTO;**
- **INTERVENTI DI RECUPERO SOCIALE E REINSERIMENTO LAVORATIVO;**
- **CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ESIGENZE;**
- **CONTRIBUTI PER IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE ABITATIVE;**

Art. 4

Contributi, di tipo economico, a carattere straordinario e continuato

Beneficiari:

- Anziani ultra sessantacinquenni privi del coniuge e dei discendenti;
- Persone con invalidità riconosciuta superiore al 74%, sole e prive di familiari e d'indennità d'accompagnamento.
- Persone con procedura in corso per il riconoscimento dell'invalidità senza familiari e figli.
- Persone sole, senza familiari incapaci di provvedere al proprio sostentamento.
- Famiglie senza alcuna fonte di reddito.

L'erogazione dei contributi straordinari e/o continuati è subordinata all'accertamento delle reali condizioni socio-economiche del richiedente. In ogni modo sottoposto a monitoraggi e periodiche verifiche, da parte dei Servizi Sociali, che sono tenuti a motivare e relazionare sull'avvio e la conclusione delle prestazioni.

I contributi saranno quantificati in relazione alla situazione oggettiva e non potranno in ogni modo superare l'importo di £. 300.000 (**euro 154,94**) mensili (una tantum per i contributi straordinari) e £ 300.000 (**euro 154,94**) mensili per un periodo, massimo di mesi tre, per i contributi continuati.

Art. 5

Contributi temporanei su progetto dell'Ufficio Servizi Sociali

Beneficiari:

- a) nuclei familiari in presenza di minori;
- b) bambini deistituzionalizzati, allo scopo di sostenere la famiglia nel consolidamento della propria situazione economica ed abitativa;

- c) nuclei familiari dove vi sia la presenza di una persona non autosufficiente;
- d) affido familiare ed etero familiare;
- e) famiglie di detenuti;
- f) ex detenuti, purché inseriti in un programma d'inserimento sociale;
- g) tossicodipendenti o etilisti, purché siano protagonisti di un progetto riabilitativo di recupero, elaborato con i Servizi competenti;
- h) persone con modo di vita marginale o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- i) famiglie in cui l'unico membro occupato perde il lavoro per fallimento della ditta, o sopravvenuta grave malattia che ponga il rischio del licenziamento o di riduzione dello stipendio.

Modo di calcolo e d'erogazione

In base al progetto formulato dall'Ufficio Servizi Sociali il contributo erogato non potrà superare in ogni caso l'importo massimo di £. 500.000 (**euro 258,23**) e per la durata massima di tre mesi, rinnovabili sino a sei mesi.

Il contributo è erogato per intero o con l'abbattimento del 30% nei casi in cui, venga a mutare la situazione socioeconomica se:

- Sia verificata la disponibilità reale dei parenti e/o amici di supportare la persona/nucleo richiedente.
- Si accerti l'esistenza d'altri contributi ad altro titolo e/o da altri Enti erogati.

Solamente per i punti a) e b) dell'art. 5, (Nuclei minorili) a discrezione dell'Ufficio Servizi Sociali, il contributo può essere maggiorato sino ad un massimo di £. 200.000 (**euro 103,29**) per i primi due minori e di £. 100.000 (**euro 51,65**) dal terzo minore in poi.

Per il contributo di cui al punto d) del precedente articolo il contributo economico non tiene conto del "minimo vitale" ed è fissato nell'ammontare complessivo di £. 500.000 (**euro 258,23**) mensili; detto importo sarà erogato al minore in affidamento sino al compimento della maggiore età, se studente e/o privo di lavoro.

Art. 6

Interventi di recupero sociale e reinserimento lavorativo

Il Servizio Sociale, nell'ambito degli interventi d'aiuto e sostegno alla persona e al nucleo familiare in difficoltà, promuove progetti d'inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazione di disagio individuale.

L'iniziativa ha, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati.

I progetti d'inserimento *socio - lavorativo* possono riguardare:

- Corsi di Formazione Professionale, sia per giovani sia per adulti italiani, provenienti da Paesi comunitari e non comunitari finalizzati all'inserimento lavorativo;

- Borse lavoro riservate a portatori di Handicap e/o tossicodipendenti (che seguono un programma di recupero);
- Progetto per il reinserimento lavorativo di persone anziane o disabili e disagiati psicosociali;
- Attivazione di reti di vicinato, anche attraverso fine di affido part-time a famiglie;
- Collaborazione con le organizzazioni di volontariato locali o di quartiere attuando percorsi d'orientamento rivolto a giovani e/o adolescenti
- Servizi di manutenzioni e operazioni ausiliarie all'interno dell'Ente e nell'ambito del territorio Comunale:

Per queste ed altre iniziative potranno essere attivati tutti gli strumenti ritenuti idonei ad impegnare le risorse che sono presenti sul territorio.

Art. 7

Contributi per specifiche esigenze

Sono previsti contributi temporanei per affrontare determinate e specifiche esigenze per i nuclei il cui reddito non sia superiore al tetto fissato all'art.3 *Lettera "A"*.

La casistica di tali situazioni può essere così evidenziata:

- Spese sanitarie (protesi, ausili, cure farmaceutiche);
- Protesi ortodontiche ed ortottiche per minori in carico al servizio sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

Fatte salve le competenze del Servizio Sanitario Nazionale, l'importo massimo consentito è di £. 1.000.000 (euro 516,46) una tantum;

- Adeguamenti delle condizioni abitative di soggetti anziani e/o disabili soli, indispensabili per il mantenimento/acquisizione di una maggiore autosufficienza sino ad un massimale di £. 1.000.000 (euro 516,46) una tantum, (sono ovviamente esclusi quegli interventi previsti dalla L.R. 13 /1989 "Eliminazione barriere architettoniche");
- Necessità d'alimentazione particolare a causa di patologie certificabili, non prevista (o in parte) dal S.S.N. sino ad un massimo mensile di £. 300.000 (euro 154,94) e per il tempo massimo di tre mesi rinnovabile sino a sei mesi in casi gravi valutati dall'Ufficio servizi sociali.

Art . 8

Contributi per il soddisfacimento delle esigenze abitative

(Legge 9/12/98 n. 431- Art. 11)

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/06/1998

Destinatari e requisiti per l'accesso

- 1) Nuclei residenti anagraficamente e con stabile dimora nel Comune di Fondi e che non sono titolari di diritti (di nessun titolo) di proprietà mobiliari ed immobiliari sia nel Comune di Fondi che in altri comuni.

- 2) Nuclei che non beneficiano d'altri contributi continuati finalizzati al pagamento del canone, il cui reddito annuo complessivo non superi l'importo di n. 2 pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%;
- 3) Nuclei il cui reddito annuo imponibile complessivo non sia superiore a quello determinato dalla Regione Lazio per l'assegnazione degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 24%.
- 4) Non essere assegnatari d'immobili d'Edilizia Residenziale Pubblica.
- 5) Non essere conduttore d'alloggio appartenente alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9;
- 6) Contratto di locazione regolarmente registrato;

Art. 9

Modo di calcolo e d'erogazione

- Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 2) si prevede:

Incidenza % del canone sul reddito	Contributo annuo	Punti
Dal 14% al 18%	£. 1.800.000 (euro 929,62)	3
Dal 18% al 21%	£. 2.200.000 (euro 1136,21)	4
Dal 21% oltre	£. 2.600.000 (euro 1342,79)	5

- Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 3) si prevede:

Incidenza % del canone sul reddito	Contributo annuo	Punti
Dal 24% al 27%	£.1.800.000 (euro 929,62)	3
Dal 28 % al 30 %	£.2.200.000 (euro 1136,21)	4
Dal 30 % al 33 %	£.2.600.000 (euro 1342,79)	5

Gli importi soprariportati possono essere aumentati del 15% nei casi di nuclei familiari che comprendono anziani ultrasessantacinquenni e/o disabili gravi.

Il reddito di riferimento sarà calcolato ai sensi del D. Leg. n. 109/98 e successive modificazioni. (ISEE)

La concessione dei contributi integrativi di cui sopra, si effettua su apposita graduatoria comunale che si formulerà ogni anno, entro il mese di Marzo.

L'Amministrazione Comunale, tramite apposito bando, renderà noto ogni anno i termini di presentazione della domanda e la documentazione necessaria.

Al fine di definire la graduatoria, si costituirà apposita **commissione servizi sociali**, con le modalità di cui al comma successivo, che assolverà la funzione di valutare le richieste e assegnare il beneficio economico e valutare eventuali ricorsi.

La **commissione servizi sociali** sarà così composta:

Assessore ai Servizi sociali, Dirigente del Settore, Operatore del Servizio Sociale responsabile del procedimento, Responsabile Ufficio casa.

La segreteria sarà curata da un operatore amministrativo del Servizio Sociale.

Al fine della formulazione della graduatoria saranno considerate le seguenti variabili:

1) ANZIANI: Nuclei familiari di due persone o singoli (privi in entrambi i casi di discendenti) che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. **Punti due**

2) FAMIGLIE MONOPARENTALI: Con almeno un figlio minore a carico.
Punti due

3) ADULTI DISABILI: Con invalidità superiore ai 2/3 della capacità lavorativa (documentabile), non inseriti in nuclei familiari e/o privi di familiari e/o che abbiano persone a carico. **Punti due.**

4) ITALIANI EMIGRATI che rientrino definitivamente in Italia per stabilirvi la propria dimora: Punti due

La durata del sussidio sarà di 12 mesi e non potrà in ogni caso superare il 60% dell'importo annuo del canone.

Art. 10

Motivi di sospensione degli interventi ed esclusione dal contributo.

Sono motivi di sospensione di tutti gli interventi d'assistenza economica e d'esclusione dai contributi:

- a. reddito superiore al minimo vitale;
- b. possesso di risparmi, rendita di capitali accertati;
- c. proprietà di beni immobili che producano un reddito adeguato alle necessità familiari;
- d. tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- e. mancanza di collaborazione da parte dell'utente;
- f. mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta;

E' inoltre motivo d'esclusione la non attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto d'offerta di lavoro;

CAPO III:

Servizi residenziali, Servizi semiresidenziali, Servizi climatici e terapeutici.

Art. 11

Servizi residenziali.

Per servizio residenziale s'intende l'intervento di ricovero e d'istituzionalizzazione, nei casi estremi d'isolamento, di persone anziane in strutture socio – sanitarie (Residenze Sanitarie Assistenziali) del territorio.

Destinatari:

Anziani,

- soli o in coppia, d'età superiore ai 60 anni per le donne e 65 per gli uomini privi di discendenti;
- soggetti non auto sufficienti e/o parzialmente autosufficienti;
- anziani soli in condizioni di rischio e isolamento sociale che necessitano di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali;

Adulti invalidi,

- soli e/o in nuclei familiari con un'invalidità accertata superiore ai 2/3, o in corso d'accertamento.

Modalità di accesso:

Per i ricoveri in R.S.A. si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 06/09/1994 n. 1 .

Per quanto riguarda i criteri di valutazione e di presa in carico delle domande si stabilisce che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune si atterrà al risultato delle valutazioni pervenute dagli uffici dell'ASL competente, (Nucleo di valutazione territoriale), salvo verifiche da effettuare in collaborazione con la stessa ASL.

Partecipazione alla spesa a carico dell'Utente.

L'anziano ricoverato in RSA partecipa per intero alle spese non sanitarie.

Qualora il reddito annuo dell'anziano, (fatta salva la quota equivalente alla pensione sociale) calcolato come ISEE, non copra del tutto le spese il resto della somma da corrispondere è dovuta dai familiari, ai sensi dell'art.433 del Codice vvcivile e del Regolamento Regionale n.1 del 6/9/94 art. 25 comma 10.

Per la sola parte eventualmente non coperta dal reddito dell'anziano, o da quello dei familiari, sia essi conviventi e non, potrà intervenire il Comune.

La partecipazione alle spese, dovuta dai familiari, è determinata, in virtù del loro reddito, con le modalità che seguono:

1) CONIUGE e FIGLI: la contribuzione è dovuta nella misura del 100% della quota a carico dell'ospite, in presenza di reddito annuo, (ISEE) superiore a £.20.000.000 (**euro 10329,14**);

Per i familiari di cui al punto **1)** con un reddito complessivo imponibile, (ISEE) da lire £.20.000.000 (**euro 10329,14**) a lire 15.000.000 (**euro 7746,85**) – 50% della quota a carico del comune e 50% a carico dei familiari;

- da £. 15.000.000 (**euro 7746,85**) a £. 10.000.000 (**euro 5164,57**) – 70% a carico del comune e 30% a carico dei familiari;
- al di sotto di £. 10.000.000 (**euro 5164,57**) retta a totale carico del comune.

2) GENERI/NUORE/FRATELLI/SORELLE: 50% in presenza di redditi familiari (ISEE) superiori a lire 20.000.000 (**euro 10329,14**) annui;

Per i familiari di cui al punto **2)** con un reddito complessivo imponibile, (ISEE) da lire 20.000.000 (**euro 10329,14**) a lire 15.000.000 (**euro 7746,85**) – 70% a carico del comune – 30 % a carico dei familiari;

- da 15.000.000 (**euro 7746,85**) a 10.000.000 (**euro 5164,57**) – 80% a carico del comune- 20% a carico familiari;
- al di sotto di lire 10.000.000 milioni (**euro 5164,57**) retta a totale carico del comune.

I soggetti di cui all'art. 433 del C. C., a domanda, possono essere esonerati dall'obbligo di contribuzione dimostrando, in maniera documentata, di non essere in grado di provvedere, ai relativi obblighi, in virtù del basso reddito ed alla composizione del nucleo familiare.

Il formale impegno del comune a corrispondere la quota parte di propria competenza alle RR.SS.AA. sarà assunto con apposito atto deliberativo, da parte dell'organo competente, ed impegnerà il comune stesso solo dal momento in cui saranno conclusi i necessari accertamenti da parte del responsabile del procedimento.

Minori,

- sia essi inseriti in nuclei familiari disgregati e a rischio o per i quali sono in corso interventi di tutela e/o rapporti con l'autorità giudiziaria, oppure in affidamento al Servizio Sociale.
- Minori portatori di handicap.

Per tale categoria di Utenti, di cui il Comune ha la responsabilità istituzionale per la tutela, il servizio residenziale sarà a totale carico del Comune stesso, fermo restando la corresponsione di eventuali indennità di frequenza ed altri sussidi similari interamente alla struttura ospitante, a titolo di integrazione della retta.

Modalità di accesso:

Le modalità di accesso ai **servizi residenziali** saranno caso per caso valutate e documentate dal servizio sociale comunale in accordo con i competenti servizi della ASL.

Art.12**Servizi Semiresidenziali.**

Il servizio semiresidenziale prevede l'inserimento di anziani, minori, disabili etc. In Centri di aggregazione etc.

Destinatari:

Anziani soli, o in coppia, di età superiore ai 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Soggetti non autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, anziani soli in condizioni di rischio di isolamento sociale.

Minori inseriti in nuclei familiari disagiati e/o per i quali sono in corso interventi di tutela e/o rapporti con l'autorità giudiziaria, oppure in affidamento al servizio sociale – Soggetti portatori di Handicap.

Adulti invalidi soli e/o in nuclei familiari con invalidità accertata superiore ai $\frac{3}{4}$ o in corso di accertamento.

Modalità di accesso:

Vedi Art.3 del presente regolamento.

Partecipazione a carico dell'Utente,
assimilata alla contribuzione prevista per l'Assistenza Domiciliare.

Art.13**Servizi Climatici e Terapeutici.**

Il Servizio climatico e terapeutico viene organizzato nei mesi estivi a favore di anziani, minori e adulti invalidi, al fine di offrire una possibilità terapeutica e ricreativa a soggetti comunque disagiati.

Destinatari:

Anziani soli o in coppia, di età superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 per gli uomini.

Adulti invalidi soli e/o in nuclei familiari con invalidità accertata superiore ai $\frac{3}{4}$ o in corso di accertamento.

Soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Anziani soli in condizioni di rischio di isolamento sociale.

Minori inseriti in nuclei familiari e/o portatori di handicap.

Modalità di accesso:

Vedi Art.3 del presente regolamento.

Partecipazione a carico dell'Utente.

La contribuzione a carico degli utenti è calcolata in relazione al costo complessivo del servizio erogato ed è articolata secondo lo schema sottoriportato.

SERVIZI CLIMATICI E TERAPEUTICI		
Fasce di contribuzione	Intervento comunale	intervento anziano
1^ fascia reddito fino a £. 9.605.000 (euro 4960,57) annui	64%	36%
2^ fascia reddito fino a £. 14.000.000 (euro 7230,40) annui	40%	60%
3^ fascia reddito fino a £.19.210.000 (euro 9921,14) annui	20%	80%

Oltre il reddito massimo di £. 19.210.000 (**euro 9921,14**) la quota sarà a totale carico del partecipante

Per i beneficiari dei servizi climatici e terapeutici, qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande pervenute, a causa delle carenze di somme stanziare in bilancio, sarà stilata una graduatoria con privilegio per le persone a rischio di emarginazione e, in caso di parità di condizioni, per quelle che non hanno mai partecipato ad iniziative ricreative.

Le domande per l'accesso ai servizi climatici e terapeutici dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- 1) Certificato medico attestante l'autosufficienza dell'anziano e la non presenza di patologie particolarmente gravi;
- 2) Certificato medico attestante lo stato di salute e l'**idoneità** alla partecipazione per il servizio offerto ai minori.

Situazioni particolari,

opportunamente documentate e verificate dall'Ufficio Servizi Sociali, saranno esonerate o ridotte dalla spesa.

Per i nuclei familiari con più di due minori partecipanti ai soggiorni estivi, sarà previsto un abbattimento del contributo sino al 20% a partire dal terzo figlio;

Sono a carico del Comune le somme rimanenti per la copertura del costo individuale del servizio.

Tali somme saranno erogate direttamente ai gestori dei servizi.

CAPO IV:

Assistenza domiciliare per anziani e disabili gravi, Assistenza scolastica ai portatori di handicap, Centro Diurno per disabili, Criteri per l'accesso, Partecipazione alla spesa a carico dell'utente.

Art.14

Assistenza domiciliare per anziani e disabili gravi.

La metodologia degli interventi sarà caratterizzata da una serie di azioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di relazione.

Il servizio d'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- aiuto nel lavoro domestico (pulizia ambienti , acquisto generi di prima necessità);
- cura della persona – igiene personale;
- preparazione pasti caldi;
- servizio di compagnia;
- sviluppo partecipazione ad attività socio – ricreativo – culturali dei centri sociali ed altra attività esterna;
- accompagnamento d'anziani e disabili presso presidi sanitari, uffici amministrativi etc.

Il servizio si effettua, di norma, nell'arco di 5 (cinque) giorni settimanali ed è svolto da operatori in possesso d'attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi Regionali legalmente riconosciuti.

Il responsabile del procedimento, su richiesta dell'interessato, può proporre interventi di natura straordinaria ed occasionale, estendendo il servizio anche nei giorni festivi (sabato e domenica compresi), laddove la situazione oggettiva del richiedente (rischio di abbandono e/o d'emarginazione) sia ampiamente valutata e documentata.

Le ore d'assistenza domiciliare, concesse all'utenza, dovranno essere adeguate ai singoli bisogni e le prestazioni erogate, dovranno prevedere una contribuzione alla spesa a carico dell'utente.

Tali contribuzioni saranno proporzionali al reddito netto del singolo o del nucleo familiare e determinate sulla base del costo orario reale del servizio.

Nella concessione del servizio agli anziani soli va tenuto conto anche della situazione economica dei figli tenuti agli alimenti (Art. 433 Cod. Civ.).

Qualora questi siano benestanti potrà essere richiesta una quota contributiva oraria, superiore a quella spettante, su valutazione del Servizio Sociale.

Nella quantificazione del reddito di riferimento vanno compresi, oltre agli stipendi, le pensioni, le indennità o assegni di accompagnamento e gli emolumenti fissi (Usufrutti ecc.), goduti da qualunque membro della famiglia convivente.

Al momento della richiesta l'utente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione concernente le informazioni necessarie per la determinazione reddituale D.L.31/05/'98 n. 109 e seguenti.

Modalità di accesso

Ai servizi domiciliari si accede a seguito di istanza in carta semplice indirizzata al Sindaco, alla quale dovrà essere allegato un certificato medico che attesti le condizioni del richiedente.

Inoltre, oltre all'istanza diretta dell'interessato, la segnalazione del caso, al servizio sociale del Comune, potrà essere effettuata dai servizi territoriali e dai cittadini.

Il Comune farà seguire all'istanza o alla segnalazione, una procedura d'accertamento, da parte del Servizio Sociale, quale presupposto del provvedimento d'ammissione al servizio; il provvedimento specificherà i servizi ai quali l'utente è ammesso, la loro durata e l'importo da versare quale contributo. In caso di diniego del servizio è ammesso il ricorso al Sindaco, che deciderà in merito.

In caso di mancato versamento del contributo dovuto, entro trenta giorni successivi all'espletamento del servizio, lo stesso verrà interrotto, salvo situazioni particolari, che verranno comunque valutate dagli organi competenti.

Partecipazione alla spesa

Le prestazioni d'Assistenza Domiciliare saranno gratuite per i cittadini residenti con reddito familiare (diviso il numero dei componenti, la famiglia stessa) non superiore all'importo corrispondente al "trattamento minimo della pensione INPS" (Art.3 lettera "A") dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nell'importo base, corrispondente, riferito all'anno 2001, a £. 9.605.000 (**euro 4960,47**).

Detto importo è definito con il simbolo "T".

Ai fini del presente articolo, per REDDITO s'intende quello lordo determinato da:

- Reddito lordo ai fini IRPEF;
- Indennità, assegni d'accompagnamento ed altri emolumenti;
- Patrimonio mobiliare ed immobiliare come descritto dal Decreto n° 109/98 e modifiche del D.Leg. 130/99 e dal D.P.C.M. del 7 Maggio 1999, n. 221;

Nel caso di reddito superiore a quanto stabilito per l'ammissione gratuita al servizio d'assistenza domiciliare, si richiederà alla persona interessata una partecipazione economica secondo il seguente prospetto:

- a) reddito di riferimento fino a 2 x "T";
partecipa per il 25% del "costo orario di un operatore domiciliare", detto costo è definito con il simbolo "C"
- b) reddito di riferimento fino a 3 x "T";
partecipa alla spesa per il 50% di "C"
- c) reddito di riferimento superiore a 4 x "T";
partecipa alla spesa per il 75% di "C";
- d) reddito di riferimento superiore a 4 x "T";

partecipa alla spesa per l'intero importo di "C".

In ogni caso si dovrà tener conto del tenore di vita del richiedente, attestato da relazione del Servizio Sociale, con possibilità d'attribuzione della fascia di partecipazione inferiore o superiore a quella definita dal reddito documentato.

In ogni caso di mancato versamento della quota, le prestazioni saranno sospese.

All'inizio d'ogni anno solare la Giunta Municipale provvederà, con propria deliberazione, ed applicabile per tutto l'anno solare.

Parimenti sarà dato atto dell'importo "C" (costo orario di un operatore domiciliare).

Per reddito di riferimento, ai fini della determinazione dell'ammissione gratuita o meno al servizio, s'intende quello dell'anno solare precedente a quello in corso.

Art.15

Assistenza scolastica a portatori di handicap

Il servizio d'assistenza scolastica è rivolto ad alunni portatori di handicap, segnalati dalle scuole previa acquisizione della certificazione della ASL, e dovrà consistere nelle seguenti attività:

- vigilanza ed accompagnamento dall'abitazione a scuola e viceversa anche se l'utente usufruisce del trasporto scuolabus;
- accompagnamento all'interno della scuola, nei locali destinati all'attività didattica, nonché ludica;
- accompagnamento nelle gite scolastiche o centri ricreativi e campi scuola;
- accompagnamento ed ausilio nell'infermeria;
- accompagnamento ed ausilio nelle mense scolastiche, anche nei casi di mancanza d'autonomia funzionale;
- accompagnamento a domicilio in caso d'indisposizione ed accompagnamento presso i centri terapeutici e riabilitativi;
- vigilanza, accompagnamento ed ausilio nell'uso dei servizi igienici ed assistenza negli stessi a soggetti che per episodica o persistente assenza di controllo sfinterico o altre eventualità, necessitano di cambio e/o pulizia garantendo un corretto approccio con l'alunno portatore di handicap, al fine di non creare fratture nel processo educativo.

Il servizio dovrà essere garantito ad un certo numero d'utenti individuati dal T.R.M.S.E.E. di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con un rapporto operatore utente di quattro ore giornaliere, suscettibili d'aumento o diminuzione a seguito di valutazione dei servizi sociali e del T.R.M.S.E.E.

Il servizio è **erogato gratuitamente** in considerazione del diritto all'integrazione socio – scolastica.

L'utente che, a causa di grave malattia, adeguatamente documentata dal medico o di gravi motivi familiari, si assenti da scuola per un lungo periodo potrà usufruire dell'assistenza domiciliare, previa richiesta dei genitori, al Servizio Sociale.

In tal caso si prevede una contribuzione a carico della famiglia dell'utente pari al 36% della spesa oraria per operatore.

Il Servizio Sociale può esonerare dalla spesa in particolari situazioni familiari con oggettivo, evidente documentabile grave disagio socio – economico.

Alla richiesta in carta semplice, indirizzata al Sindaco, dovrà essere allegato un certificato medico che attesti le condizioni dell'Utente.

Analogamente il servizio può essere attivato, su segnalazione e/o richiesta al Sindaco, dai servizi territoriali e dai Cittadini.

Il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Servizi Sociali farà seguire, alla richiesta o alla segnalazione, una procedura d'accertamento quale presupposto necessario ed indispensabile prima del provvedimento d'ammissione al servizio.

Il provvedimento specificherà i servizi ai quali l'utente è ammesso, la loro durata e l'importo da versare quale contributo.

In caso di diniego del servizio è ammesso il ricorso al Sindaco, che deciderà in merito, previo parere della *Commissione Servizi Sociali*.

In caso di mancato versamento del contributo alla spesa, dovuto da parte degli Utenti o loro aventi causa, entro trenta giorni, previo avviso, lo stesso sarà interrotto fatte salve situazioni particolari, che saranno in ogni modo valutate dal Sindaco previo parere favorevole motivato dei responsabili del servizio.

Art. 16

Centri diurni di socializzazione per disabili

Finalità

I centri diurni, secondo quanto previsto dalla L.104/92 art.8, si configurano quali spazi idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente e permanentemente disabili, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentono idonee forme d'integrazione lavorativa.

Tali strutture hanno, pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorare il livello interrelazionale e d'inserimento sociale.

A tal fine prevedono:

1. Interventi integrati assistenziali-educativi-rieducativi-abilitativi-riabilitativi;
2. Sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'isolamento del disabile;
3. Integrazione del disabile nell'ambiente sociale esterno.

Per realizzare tali finalità detti Centri assicurano :

- a) ospitalità diurna;
- b) accogliimento alla persona;
- c) servizio mensa.

Inoltre può essere previsto il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla struttura e viceversa, limitatamente a casi gravi e qualora vi siano possibilità di bilancio.

Utenza

- Soggetti in età compresa tra i 15 e i 26 anni, con handicap di rilevante entità di tipo psico-fisico, fisico, sensoriale, accertato dai servizi competenti ai sensi della L.104/92 art. 4 o in via d'accertamento, che hanno assolto l'obbligo scolastico,
- soggetti adulti, in età compresa tra i 27 e i 50 anni con disabilità accertata ai sensi della L.104/92 art.4 di tipo psico-fisico, fisico o sensoriale per i quali non è possibile, per le condizioni del soggetto o per la mancanza di risposte in ambito territoriale, altra forma d'inserimento sociale.

Come sopra citato, l'accertamento dell'utente ai sensi della L.104/92 art.4 è di norma obbligatorio per garantire l'accesso ai centri diurni.

Possono, tuttavia, essere previste delle deroghe per quei soggetti per i quali si ritenga, a discrezione del Responsabile del procedimento dei Servizi Territoriali, indispensabile un periodo preliminare d'osservazione.

CAPO V:

Trasporto Emodializzati, Contributi ex Enaoli – (orfani dei lavoratori), Telesoccorso – Telecontrollo, Assistenza ai Minori nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dal Padre

Art. 17

Emodializzati

Il Comune garantisce, mediante apposite convenzioni con cooperative sociali, il servizio di trasporto a pazienti emodializzati che necessitano di essere quotidianamente accompagnati presso Centri specializzati per la Dialisi operanti sul territorio.

Al servizio si accede presentando istanza al Comune corredata di certificati medici e dell'autocertificazione sostitutiva del reddito per il calcolo della capacità contributiva.

La partecipazione alla spesa dell'utente è assimilata al servizio d'Assistenza domiciliare, così come i limiti di reddito.

Art. 18

Contributi ex Enaoli – (orfani dei lavoratori)

I contributi EX ENAOLI sono erogati in base ad un Regolamento regionale approvato con D.M. del 10.05.1975 cui si fa riferimento. Le condizioni d'erogazioni di servizi e contributi ai nuclei orfanili, comunque previste nel citato regolamento e regolate per la quantificazione dei contributi e per l'accesso delle fasce di reddito da circolari regionali, sono comunque soggette alle norme relative al redditometro.

Art. 19

Telesoccorso - Telecontrollo

Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane non autosufficienti, o inabili, che vivono isolate e residenti nel territorio comunale. Rappresenta un sistema integrativo all'assistenza domiciliare e di controllo dell'isolamento sociale.

L'accesso alla prestazione e la partecipazione alla spesa da parte dell'utente è la medesima dell'assistenza domiciliare.

Art. 20

Assistenza ai Minori nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dal Padre

Soggetti assistibili

Sono assistiti dal Comune di Fondi i minori da 0 a 18 anni, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dal padre, la cui condizione economica e familiare sia tale da non garantire i mezzi per un'adeguata esistenza.

Possono essere ammesse in assistenza:

- *le madri naturali conviventi con il padre naturale del minore* residenti nel Comune di Fondi, il cui reddito non superi l'importo del minimo vitale, moltiplicato per due, maggiorato, per ogni figlio a carico così come previsto alla **LETTERA "A"** dell'art.3;
- *le madri naturali abbandonate dal padre del minore che vivono sole con i figli* il cui reddito non superi l'importo del minimo vitale, maggiorato per ogni figlio a carico, calcolato come sopra;
- *le madri naturali che vivono con i figli in un contesto familiare di più persone* i cui redditi, definiti ai sensi dell'Art.3 **LETTERA "B"** di tutti i componenti anagrafici componenti il nucleo familiare, non superi l'importo complessivo, imponibile lordo, di £. 24.000.000 (**euro 12394,97**);

Hanno diritto all'assistenza anche quei minori rimasti orfani di madre ed affidati ad un parente, purché siano nati fuori dal matrimonio abbandonati dal padre o conviventi con il padre.

Forme d'assistenza

Gli interventi assistenziali previsti dal Comune di Fondi in favore dei minori di cui al precedente paragrafo e finalizzati al mantenimento degli assistiti nei propri nuclei familiari sono i seguenti:

- assistenza economica ordinaria;
- assistenza economica straordinaria.

Assistenza economica ordinaria,

rivolta alle madri nubili, in possesso dei requisiti di ammissibilità che seguono, è erogato un contributo economico mensile dell'importo sottoindicato:

- £.150.000 (**euro 77,47**) per il primo figlio nato fuori dal matrimonio;
- £.50.000 (**euro 25,82**) per gli altri figli nati fuori dal matrimonio.

Gli importi di cui sopra sono aumentati ulteriormente di £.50.000 (**euro 25,82**) mensili per ogni minore portatore di handicap (certificato).

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare l'ammontare del contributo in base alle proprie disponibilità di bilancio.

Accesso al servizio

La corresponsione dei contributi, di cui sopra, è subordinata alla presentazione di specifica domanda, in carta semplice, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali.

Saranno richieste informazioni riguardanti le condizioni socio-economiche e familiari della persona che inoltra richiesta d'assistenza e degli altri membri conviventi nel nucleo familiare.

Le modalità di presentazione delle domande, il contenuto dei modelli d'autodichiarazione, la validità degli stessi, i poteri ed i doveri d'accertamento a carico del Comune sono regolati dalle vigenti leggi in materia d'autocertificazione.

CAPO VI:

Funzioni di controllo, verifica, accoglimento di ricorsi e trasparenza amministrativa degli interventi sociali

Il Sindaco, che si potrà avvalere della collaborazione degli organi collegiali, dei dirigenti e/o d'esperti nella materia, è responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento, in special modo delle funzioni che seguono:

- a) Verifica degli interventi effettuati, in campo sociale, sulla base del presente Regolamento e della delibera di G. M. "quadro", mediante la quale saranno programmati ed indirizzati tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento;
- b) Decide, previa verifica e controllo degli atti e della normativa, sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) Esprime direttive circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art.21

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, e di mancata erogazione d'altre prestazioni sociali di cui al presente regolamento, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Sindaco entro 10 gg. dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 22

Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso il Sindaco, sentita la *commissione servizi sociali*, decide, con suo provvedimento, in merito.

Nel caso in cui il Sindaco ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini, né dà notizie all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione del Sindaco sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata nei modi di legge all'interessato.

In caso d'accoglimento il Responsabile dei Servizi Sociali dà attuazione al progetto d'erogazione della prestazione richiesta.

Art. 23

Finanziamento degli interventi

All'erogazione degli interventi economici si procede tramite:

- a. Finanziamenti regionali ai sensi del DPR 616/77 e L.R. n.38/96, altre leggi regionali e nazionali;
- b. Fondi propri
- c. Altre entrate

Ogni anno, con l'approvazione del bilancio, sarà' adottata dalla G.M. una Delibera Quadro in cui saranno individuate le linee generali di politica sociale e di programmazione degli interventi specifici, mediante la quale saranno stabiliti, nel PEG, appositi capitoli da destinare agli interventi previsti, sulla base del fabbisogno individuato dall'Ufficio servizi sociali.

Art. 24

Norme generali di salvaguardia

Tutti i contributi di natura economica, prescritti nel presente regolamento, possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi (agli Enti creditori, a volontari, ai conduttori delle abitazioni, all'Assistente Sociale).

I contributi possono altresì essere erogati " in natura " attraverso l'acquisto di buoni- mensa ticket-restaurant, buoni spesa ecc.

Qualora siano individuate situazioni particolari che non rientrano in modo completo ed automatico nei criteri contenuti nel presente Regolamento, si procede comunque all'istruttoria e/o alla formula di una proposta d'intervento da parte dell'Assistente Sociale e dell'Ufficio Servizi Sociali

Rientrano tra queste situazioni anche quelle in cui si accerti una mancanza assoluta di redditi.

Art. 25

Limiti di spesa del Bilancio

Tutti gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento, possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio d'anno in anno deliberati

Art.26

Rispetto delle norme vigenti

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto e agli altri regolamenti dell'Ente

Art. 27

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Servizi Sociali, perché né possa essere presa visione in qualsiasi momento.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emesso ai sensi di Legge ed entra in vigore, esperiti tutti i dovuti controlli, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 12 del 21/3/2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - seduta pubblica
Oggetto: Regolamento per gli interventi ed i servizi sociali approvato con
deliberazione consiliare n. 45 del 19/12/2001 - Modifiche - Approvazione

L'anno duemilacinque, addì ventuno del mese di marzo alle ore 20,00
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) De Meo Salvatore	Vice Pres. Vicario	3	
4) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	4	
5) Capasso Vincenzo	Componente	5	
6) Corina Andrea	Componente		1
7) Marrocco Egidio	Componente		2
8) Pietricola Vincenzo	Componente	6	
9) Ciccarelli Antonio	Componente		3
10) Di Manno Onorato	Componente	7	
11) Parisella Piero	Componente	8	
12) Bortone Xenio	Componente		4
13) Di Fazio Nicola Orlando	Componente		5
14) Refini Fabio	Componente	9	
15) Spagnardi Claudio	Componente	10	
16) Meschino Massimo	Componente	11	
17) Biasillo Lucio	Componente	12	
18) Conte Paolo	Componente	13	
19) Rega Pasqualino	Componente	14	
20) Peppe Arcangelo	Componente	15	
21) Orticello Onoratino	Componente	16	
22) Parisella Augusto	Componente	17	
23) Cataldi Vincenzo	Componente	18	
24) Di Manno Bruno	Componente	19	
25) Di Fazio Massimo	Componente		6
26) Zenobio Stefano	Componente	20	
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente		7
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	21	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	22	
30) Di Biasio Luigi	Componente		8
31) Mazzarrino Onorato	Componente		9

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Salvatore De Meo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato



Il Presidente De Meo dà la parola al Consigliere Meschino, nella sua qualità di Presidente della Commissione competente.

Il Presidente Meschino fa rilevare che, essendoci la necessità di modificare alcuni articoli per meglio adeguarli alla normativa intervenuta, l'argomento viene ritirato e sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio per la definitiva approvazione del nuovo testo regolamentare nella prossima seduta consiliare.

Il Consiglio prende atto.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(avv. Salvatore de Med)

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Angelo Di Fazio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo il 25 MAR. 2005 per restarvi 15 giorni ai sensi di legge Addì 25 MAR. 2005 IL MESSO COMUNALE	Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo dal _____ al _____ e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami Addì _____ IL MESSO COMUNALE
--	--



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<input type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000 Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____	<input type="checkbox"/> E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ <input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____
---	---

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Cosmo Mitrano)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(dott. Tommasina Biondino)